



Tribunale Ordinario di Macerata

Prima Sezione

N. R.G. 1877/2023

Il Presidente del Tribunale,

all'esito dell'udienza del 25/10/2023, sulle conclusioni come rassegnate dalla sola parte attrice

nella controversia tra

AVV. [REDACTED] (difesa da se stessa ai sensi dell'art. 86 c. p. c.)

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (contumace)

-atto di opposizione notificato il 13.9.2023

ai sensi degli artt. 281-*decies* ss. c.p.c. e 281-*sexies* u. co. c. p. c.,

ha emesso la seguente

SENTENZA

L'Avv. [REDACTED], nella sua pregressa qualità di curatore speciale del minore M. [REDACTED] e procuratore costituito del medesimo nel procedimento n. 425723 V. G., nominata con decreto Cron. N. 1095/23 del 3. 3. 2023 da parte del G. T. di questo Tribunale, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del dpr n. 115/2002 e dell'art. 15 del D. lgs. n. 150/2011, avverso il decreto reso dal suddetto G. T. il 6. 6. 2023, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi proposta dalla ricorrente, contestualmente revocandosi la provvisoria ammissione del curatore speciale al patrocinio a spese dello Stato.

Nel provvedimento impugnato la motivazione di entrambe le statuizioni attualmente impugnate, era stata ravvisata nella circostanza che il curatore del minore fosse stato nominato ai fini della donazione della nuda proprietà di un immobile al rappresentato da parte dei nonni del beneficiario, perciò in una situazione di potenziale conflitto di interessi tra i genitori e il figlio minore ai sensi dell'art. 320 comma 6 c. c., di conseguenza nell'ambito di un'attività di natura stragiudiziale e non giudiziale, riferita a un'operazione negoziale richiesta dai genitori del minore, pienamente consapevoli del fatto che il Giudice potesse nominare un curatore speciale, figura che non rivestiva le caratteristiche di ausiliario del Giudice; altro motivo di negativa valutazione della pretesa azionata era stato individuato dal primo Giudice nella circostanza che la costituzione del curatore speciale fosse intervenuta quando il procedimento era già stato definito con decreto di accoglimento.

L'onorario, in adesione alle premesse, doveva essere quindi corrisposto dai genitori del minore.

La ricorrente afferma che la liquidazione delle sue competenze era stata richiesta nella qualità di difensore del minore, qualifica pacificamente distinta da quella del curatore speciale per i soggetti esercenti contemporaneamente la professione di avvocato, per cui appariva ultronea l'eventualità dell'assimilazione al ruolo di ausiliario del Giudice, prospettata nel provvedimento impugnato, atteso che tra l'altro, per i procedimenti di volontaria giurisdizione, per i quali l'assistenza del difensore non sia prevista come obbligatoria, rimane salva la facoltà della parte di farsi assistere da un difensore.

Nella specie, tra l'altro, erano state svolte dalla ricorrente attività di natura strettamente giudiziale, quali quelle volte all'individuazione dell'utilità evidente nel compimento dell'atto e all'acquisizione del consenso responsabile del minore alla stipula, per cui anche in rapporto alla prospettazione del potenziale conflitto di interessi tra i genitori del minore e alle norme del T. U. sulle spese di giustizia, che distinguono ai fini dell'accesso al beneficio del patrocinio gratuito i redditi dei

familiari conviventi da quelli dell'istante, il minore aveva il diritto alla nomina del curatore speciale, quale rappresentante processuale, senza che si potesse considerare tardiva la costituzione in giudizio di quest'ultimo, quando il procedimento di giurisdizione volontaria e la attività a esso conseguenti non potevano considerarsi conclusi.

Osserva questo Presidente che pure in presenza di un contrasto di giurisprudenza di merito sul punto e in assenza di una norma espressa in ordine ai compensi del difensore nominato curatore speciale, appare prevalente e condivisibile l'adesione alla tesi (sulla quale vedi Trib. Reggio Emilia, 27 luglio 2021, per cui *“Il curatore speciale del minore non riveste la qualità di ausiliario del giudice, che si connota per l'attività di collaborazione ad un atto che questo non può compiere da solo; al contrario, il curatore del minore assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse viene nominato. I compensi vanno quindi corrisposti da colui nel cui interesse ha agito secondo la disciplina prevista in materia di mandato. Il curatore ha titolo per chiedere il compenso, nella veste di mandatario, nei confronti del soggetto nell'interesse del quale è stato nominato, sicché i compensi non vanno liquidati dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma corrisposti direttamente da coloro nel cui interesse il curatore ha agito.”*), per la quale il curatore speciale del minore, nominato per come appare con specifici poteri di rappresentanza sostanziale ai sensi dell'art. 473 bis.8 c. p. c., già 78 comma 2 c. p. c., non appare qualificabile in senso tecnico come ausiliario del Giudice (*contra*: Tribunale di Pisa, decreto 10 ottobre 2023, secondo il quale la provenienza dell'incarico dal Giudice che ha nominato il curatore speciale esclude la configurabilità di un mandato, anche perché esteso ad attività fattuali e non limitato a meri atti giuridici, anche in rapporto all'ampia dizione di *“ausiliario del Magistrato”*, contenuta nell'art. 3 del dpr 30 maggio 2002, n. 115).

Nel provvedimento citato per primo, prosegue il Tribunale di Reggio Emilia:

“E' quindi onere del curatore - qualora rivesta la qualifica di avvocato, che può pertanto nominare se stesso quale difensore (Cass. n. 9/2019) - richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nell'ipotesi in cui il minore non sia titolare di redditi propri e sussistano le condizioni previste dall'art. 76 d.p.r. 115/2002. In ogni caso, anche a voler ritenere che al pagamento siano tenuti i genitori del minore, tale liquidazione non può comunque avvenire nell'ambito del procedimento contenzioso. In tale giudizio egli è parte processuale, per cui l'unico titolo che consentirebbe la liquidazione delle spese processuali in suo favore sarebbe rappresentato dal criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. . “

Il presente procedimento consiste effettivamente nell'attribuire al curatore speciale la facoltà di rappresentare il minore in attività di natura negoziale, come indicato dal primo Giudice, mentre i provvedimenti sopra citati attengono tutti all'espletamento di attività di natura contenziosa, per cui appare corretta l'impostazione del primo Giudice, che ha negato la possibilità di retribuzione da parte dell'Autorità Giudiziaria qualora venga introdotto un provvedimento di giurisdizione volontaria e ciò, indipendentemente dall'epoca in cui la costituzione è intervenuta, siccome – evidentemente – successiva al decreto di nomina e finalizzata non già a un intervento in un procedimento già avviato, bensì al mero compimento di attività extra-giurisdizionali.

Ne deriva, ad avviso di questo Presidente, che oltre alla difficoltà di ravvisare una qualifica di ausiliario del Magistrato al professionista incaricato, la natura del procedimento assume una caratteristica certamente dirimente, nel senso che pur trattandosi di difensore ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di Macerata – peraltro correttamente revocato dal Giudice *a quo* – soltanto un'attività di natura contenziosa avrebbe giustificato la retribuzione del difensore da parte dello Stato, all'interno del procedimento nel quale fosse intervenuta la nomina, ma eventualmente, con conseguente collocazione in via definitiva dell'onere delle spese a carico dei genitori del minore al termine del procedimento e con la sentenza di primo grado.

Nell'ambito dell'attività svolta, di natura negoziale, i genitori sono da considerarsi gli unici titolari dell'obbligo di rifondere le spese sostenute dal professionista, in forza del principio generale per il quale le spese, dovute in favore dei figli, devono essere sostenute dai genitori (artt. 147,148, 316, 316-*bis*, 320 c. c.)

Per le su esposte ragioni, l'opposizione deve essere rigettata, senza alcuna pronuncia in tema di spese attesa la mancata costituzione del Ministero convenuto.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione, dichiarando non ripetibili le spese processuali.

Si comunichi.

26/10/2023

Il Presidente

Dott. Paolo Vadala'